



Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento

§ 1 Ambito di applicazione

1. Le nostre condizioni riportate qui di seguito regolano i rapporti d'affari con imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimonio separato di diritto pubblico ai sensi del § 310 del BGB (codice civile tedesco). Esse valgono per tutta la durata del rapporto commerciale, anche per futuri incarichi e anche in assenza di specifico riferimento. Le presenti Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento valgono in esclusiva.
2. Condizioni differenti dell'acquirente sono valide solo se sono state da noi confermate per iscritto. Le nostre condizioni valgono anche se Triflex, in conoscenza di condizioni dell'acquirente opposte o differenti dalle nostre condizioni, esegue senza riserve la fornitura all'acquirente.
3. Rimandi alla validità delle norme legali hanno solo un significato chiarificatore. Anche in assenza di tale chiarimento, valgono le disposizioni di legge, salvo che esse non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti condizioni.

§ 2 Preventivi

1. I nostri preventivi sono sempre non vincolanti per quanto riguarda prezzo, quantità, termine di consegna e disponibilità di fornitura. Per le ordinazioni in base alla misura della superficie o del volume, il fabbisogno di materiale viene da noi calcolato in modo non vincolante. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per un fabbisogno maggiore o minore. Modificazioni ulteriori su richiesta o responsabilità dell'acquirente sono a carico dell'acquirente.
2. L'indicazione "come di consueto" o simili nell'ordinazione si riferisce solo alla consistenza del materiale ma non al prezzo.

§ 3 Requisiti di forma / divieto di cessione

1. Tutti gli accordi che vengono presi tra noi e l'acquirente devono essere stipulati per iscritto.
2. Tutti gli accordi, le ordinazioni telefoniche o le affermazioni orali, in particolare dei nostri consulenti specializzati e dei collaboratori esterni, sono per noi vincolanti solo se vengono da noi confermati per iscritto.
3. I diritti dell'acquirente derivanti dagli accordi stipulati con noi non sono cedibili a terzi.

§ 4 Prezzi

1. I nostri prezzi sono calcolati in base alle condizioni di consegna FCA (franco vettore, "Free Carrier" – Incoterms 2020) definito in Heinrich-Follmann-Strasse 1, 32423 Minden, Germania; qualora vengano concordate altre condizioni di consegna, i prezzi saranno ricalcolati di conseguenza. I prezzi si intendono in particolare al netto dell'imballaggio, il quale viene fatturato separatamente. I prezzi indicati non includono l'IVA; questa sarà calcolata in base all'aliquota IVA prevista dalla legge.
2. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi in caso di contratti con un tempo di esecuzione concordato di oltre sei settimane. Se in seguito a questo periodo fino al completamento della consegna gli stipendi, i costi dei materiali o altri fattori di costo dovessero cambiare, siamo autorizzati ad adeguare il prezzo in modo corrispondente alle variazioni dei costi. L'acquirente è autorizzato al recesso solo nel caso in cui l'aumento di prezzo superi l'incremento del costo della vita generale tra l'ordinazione e la consegna non solo in modo irrilevante. Su richiesta dell'acquirente dimostreremo le variazioni dei costi. In caso di contratti con consegne graduali, il diritto al recesso dell'acquirente è limitato alla parte della consegna interessata dall'aumento di prezzo.

§ 5 Consegna

1. Se non diversamente concordato nei singoli casi, per tutte le consegne valgono le condizioni di consegna FCA (franco vettore, "Free Carrier" – Incoterms 2020) definito in Heinrich-Follmann-Strasse 1, 32423 Minden, Germania. Se in singoli casi è stato concordato che le spese di trasporto siano a nostro carico, l'acquirente si assume il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce dal momento in cui questa viene consegnata al vettore, indipendentemente dall'accordo relativo all'assunzione delle spese di trasporto.
2. I costi aggiuntivi causati da informazioni sulla consegna mancanti o errate da parte dell'acquirente (ad es. scarico possibile solo con un carrello elevatore) sono a carico dell'acquirente.
3. L'indicazione dei tempi di consegna non è vincolante. Ci riserviamo il diritto di effettuare un rifornimento autonomo corretto. I termini o le date di consegna fissi vengono concordati esclusivamente su base individuale e per iscritto. La nostra responsabilità per danni causati da ritardo è limitata a un massimo del 5% del prezzo di acquisto concordato per ogni singolo ordine, fatte salve le limitazioni di responsabilità e le eccezioni di rimborso di cui alle clausole 11 e 12. In caso di ritardo nella consegna, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto solo previa indicazione di un termine di proroga. L'inadempienza parziale dà diritto all'acquirente di recedere dal contratto solo in relazione alla parte dell'ordine con cui siamo in mora, a meno che l'esecuzione parziale del contratto non sia di interesse per l'acquirente.

§ 6 Forza maggiore / disturbi operativi

1. I casi di forza maggiore (rivolte, blocchi del traffico, influssi atmosferici, epidemie, pandemie, incendi, terremoti, eventi bellici, carenza di materie prime), nonché eventi di ogni tipo che hanno ripercussioni sulle condizioni di prezzo e dell'attività e per i quali non siamo responsabili, ci danno il diritto di recedere dal contratto interamente o in parte, senza che all'acquirente spetti nessun diritto di risarcimento danni nei nostri confronti.
2. I casi di forza maggiore di cui al comma 1 – sia in Triflex che nell'azienda di un sub-fornitore – come per es. sciopero, serrata, nonché in tutti gli altri casi di forza maggiore, danno diritto alla disdetta o al recesso dal contratto unicamente nel caso in cui non sia più ragionevole per l'acquirente aspettare ulteriormente; in caso contrario, il termine di consegna si prolunga per la durata del ritardo dell'evento di forza maggiore. Una disdetta o un recesso non è però possibile prima del decorso di quattro settimane dall'inizio del caso di forza maggiore. È esclusa in questi casi qualsiasi responsabilità di Triflex.

§ 7 Riserva di proprietà / lavorazione

1. Tutte le merci consegnate rimangono di nostra proprietà fino alla soddisfazione completa di tutti i crediti del rapporto commerciale che ci spettano nei confronti dell'acquirente, compresi i crediti futuri derivanti anche da altri contratti stipulati contemporaneamente o successivamente. Questo vale anche nel caso in cui singole o tutte le obbligazioni dell'acquirente siano state inserite in una fattura corrente e sia stato definito e riconosciuto il saldo.

2. In caso di inadempimento dell'acquirente, in particolare in caso di mora nel pagamento, è riconosciuto a Triflex il diritto di riprendere la merce fornita; l'acquirente è obbligato alla restituzione. Il ritiro della merce da parte di Triflex non comporta un recesso dal contratto, salvo qualora ciò sia stato espressamente dichiarato da parte di Triflex per iscritto. In caso di pignoramenti o altri interventi o molestie di terzi, l'acquirente si impegna a informare Triflex senza indugio per iscritto, affinché Triflex possa intervenire in modo adeguato anche ai sensi del § 771 del codice di procedura civile tedesco (ZPO). L'acquirente risponde nei confronti di Triflex delle spese stragiudiziali e giudiziali di un giudizio ai sensi del § 771 del codice di procedura civile tedesco (ZPO) che il terzo non è in grado di rimborsare.
3. L'acquirente ha il diritto di lavorare in modo ordinario e rivendere la merce, purché non sia in mora nei confronti di Triflex in relazione ai propri adempimenti o sospenda i pagamenti. In particolare, vale quanto segue:
 - a. La lavorazione o trasformazione della merce in riserva di proprietà avviene per Triflex ai sensi del § 950 BGB (codice civile tedesco) senza impegno a carico di Triflex. Con la lavorazione o trasformazione della merce in riserva di proprietà, l'acquirente non acquista la proprietà della cosa nuova ai sensi del § 950 BGB (codice civile tedesco). In caso di lavorazione, commistione, unione o incorporazione della merce in riserva di proprietà con altre cose, Triflex acquista la comproprietà sulla nuova cosa per una quota in proporzione al valore di fattura della merce in riserva di proprietà rispetto al valore complessivo. Per le quote risultanti secondo le norme precedenti si applicano le disposizioni vigenti per merce in riserva di proprietà.
 - b. L'acquirente cede i crediti derivanti dalla rivendita o altri negozi di alienazione, come per es. contratti d'opera con tutti i diritti accessori a Triflex e pro quota anche per il caso di lavorazione, commistione, unione o incorporazione e Triflex abbia ottenuto nell'ammontare del proprio valore di fattura della cosa la comproprietà o la merce sia stata stabilmente incorporata. In caso di lavorazione, commistione, unione o incorporazione della merce in riserva di proprietà, spetta a Triflex quella quota del prezzo di rivendita che corrisponde proporzionalmente al valore di fattura rispetto al valore di fattura della cosa ottenuta dalla lavorazione, commistione, unione o incorporazione. Nel caso in cui la merce in riserva di proprietà venga venduta assieme ad altra merce non fornita da Triflex, l'acquirente cede a Triflex la quota del credito derivante dalla rivendita corrispondente al valore di fattura della merce in riserva di proprietà. Nel caso in cui l'acquirente abbia venduto la merce nell'ambito di un factoring vero e proprio, l'acquirente cede a Triflex il relativo credito verso il factor. Se il credito dell'acquirente dalla rivendita viene da questi immesso in un rapporto di conto corrente con il suo nuovo acquirente, l'acquirente cede a Triflex i suoi crediti verso il rapporto di conto corrente nell'ammontare del valore di fattura della merce in riserva di proprietà.
 - c. Triflex accetta le cessioni sopra elencate.
 - d. L'acquirente è autorizzato fino a revoca da parte di Triflex all'incasso dei crediti a lui ceduti. Il diritto all'incasso si estingue in caso di revoca che avviene se l'acquirente cade in mora o non esegue i pagamenti. In questo caso Triflex ha il diritto e viene delegata dall'acquirente a informare il cessionario della cessione e a incassare il credito in proprio. L'acquirente è obbligato a fornire a Triflex su richiesta un elenco dettagliato dei singoli crediti a lui spettanti con nome e indirizzo dei cessionari, l'ammontare dei singoli crediti, data della fattura ecc. e di fornire tutte le informazioni e documenti necessari per la rivendicazione dei crediti ceduti e di consentire la verifica di dette informazioni.
 - e. Importi che dovessero pervenire all'acquirente da crediti ceduti devono essere conservati separatamente fino al versamento a Triflex.
 - f. Non è ammesso dare in pegno o in garanzia la merce soggetta a riserva di proprietà o i crediti ceduti. In caso di pignoramento, l'acquirente è obbligato a informare Triflex senza dilazione con indicazione del creditore pignorante.

4. Ci impegniamo su richiesta dell'acquirente a svincolare le garanzie a noi spettanti qualora il valore delle stesse superi i crediti da garantire nei confronti dell'acquirente di oltre il 10%, per la parte che eccede detta soglia.
5. L'acquirente detiene a titolo gratuito a favore di Triflex la merce soggetta a riserva di proprietà. L'acquirente è obbligato a stipulare un'adeguata assicurazione contro i rischi consueti quali incendio, furto e danni da acqua secondo le coperture convenzionali. L'acquirente cede a Triflex il suo diritto all'indennizzo e risarcimento che sorge dai danni menzionati nei confronti delle compagnie assicurative o di altri soggetti responsabili nell'ammontare del suo credito. Triflex accetta la cessione.
6. La lavorazione dei prodotti Triflex deve avvenire esclusivamente e in modo comprovabile da parte di un soggetto da noi addestrato per la corretta lavorazione ed esclusivamente nel rispetto delle norme specifiche esistenti, nonché nel rispetto delle direttive di lavorazione, descrizioni di sistema e informazioni sul prodotto Triflex attualmente vigenti.

§ 8 Termine di scadenza del pagamento

1. Se non si è espressamente convenuto per iscritto un diverso termine di pagamento, il prezzo di acquisto deve essere corrisposto per intero entro 30 giorni dalla data della fattura.
2. Allo scadere di questo termine l'acquirente cade in mora. Per la durata del ritardo di pagamento, calcoliamo interessi per un valore del 9% sopra il tasso di interesse di base sul debito. Ci riserviamo il diritto di dimostrare un danno dovuto al ritardo maggiore nel caso specifico e di rivendicarlo.
3. Le dilazioni di pagamento accordate nel singolo caso non eliminano il subvento della mora secondo quanto indicato nel comma 2. L'accettazione di assegni, cambiali e tratte avviene unicamente sulla base di una pattuizione separata al solo fine della riscossione e senza sconti.
4. Le compensazioni rispetto ai crediti del prezzo di acquisto sono ammesse solo se le pretese della controparte sono state accertate con titolo passato in giudicato o da noi riconosciute.
5. L'addebito diretto viene di norma comunicato in anticipo da Triflex contestualmente alla fatturazione (o secondo una modalità diversa concordata con l'acquirente) fino al massimo di un giorno di calendario prima della scadenza della nota di addebito (avviso di preinformazione/prenotifica). Qualora, nel periodo fra l'emissione della fattura o la trasmissione della prenotifica e la data di scadenza, l'acquirente abbia ricevuto noti di accredito o siano state stornate singole transazioni, l'importo addebitato potrà nel caso specifico differire dall'importo comunicato in fattura o in prenotifica. L'acquirente è tenuto a provvedere ad una copertura sufficiente sul conto designato sul mandato SEPA, garantendo così a Triflex l'incasso degli importi dovuti. Tale obbligo sussiste anche nel caso specifico in cui l'acquirente non ricevesse la prenotifica o non la ricevesse in tempo utile.



Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento

§ 9 Mora nel pagamento

1. Il ritardo di pagamento, il peggioramento della situazione finanziaria dell'acquirente, la sospensione dei pagamenti, la domanda per l'apertura di una procedura di concordato o di insolvenza, la modifica o lo scioglimento della ditta ci autorizzano, fatti salvi i nostri ulteriori diritti, a richiedere pagamenti anticipati o la prestazione di garanzie per tutti i contratti che devono ancora essere eseguiti. Gli importi delle fatture non ancora scaduti in questo caso devono essere corrisposti senza dilazione.
2. In questi casi siamo autorizzati a nostra scelta a recedere da tutti i contratti in corso con l'acquirente interamente o in parte, senza che quest'ultimo possa rivendicare diritti di risarcimento per questo.

§ 10 Mora nel ritiro

Qualora l'acquirente sia in ritardo con il ritiro della merce, siamo autorizzati a mettere in conto la merce, senza concessione di una dilazione, e a stoccarla a rischio e pericolo dell'acquirente. Qualora lo stoccaggio avvenga presso la nostra ditta, per ogni mese iniziato si calcola l'1 % dell'importo della fattura. L'acquirente è autorizzato a dimostrare un danno minore.

§ 11 Garanzia per vizi

1. L'acquirente è tenuto a verificare la merce immediatamente dopo la consegna e a comunicarci subito eventuali vizi riscontrati. Qualora l'acquirente ometta di inviare un'eventuale notifica, la merce s'intende accettata, fatto salvo in caso di vizi non rilevabili all'atto della verifica. I vizi che anche ad un'attenta verifica non possono essere rilevati devono essere comunicati per iscritto dall'acquirente immediatamente dopo la loro scoperta; in caso contrario, la merce s'intende accettata anche in relazione a tale vizio. Per preservare i diritti dell'acquirente è sufficiente inviare tempestivamente la notifica. Valgono inoltre gli ulteriori regolamenti del § 377 del codice commerciale tedesco (HGB).
2. Non forniamo in particolare nessuna garanzia per i vizi indipendenti dal nostro operato, nella fattispecie riconducibili a usura naturale, gestione errata o negligente, stoccaggio inappropriato o non adatto oppure utilizzo non appropriato o inosservanza delle istruzioni di lavorazione e di utilizzo. Differenze di qualità, dimensioni e quantità normali secondo gli usi commerciali non costituiscono motivo di reclamo.
3. Siamo responsabili per l'adeguatezza della nostra merce a determinati scopi di utilizzo o per il raggiungimento di un determinato risultato di produzione, nonché per la resistenza chimica in caso di ulteriore lavorazione con altre sostanze solo nel caso in cui abbiamo assicurato tali caratteristiche espressamente per iscritto. Come caratteristiche della merce concordate si considera essenzialmente solo la descrizione del prodotto fornita nelle nostre descrizioni dei sistemi o nelle informazioni del prodotto. Le dichiarazioni pubbliche, gli elogi o la pubblicità non rappresentano caratteristiche della merce come da contratto.
4. Qualora sia presente un vizio della merce di nostra responsabilità, siamo autorizzati, a nostra discrezione, a fornire un prodotto sostitutivo o a migliorare la merce. La nostra scelta in tal senso dipende dal tipo di vizio e dai legittimi interessi dell'acquirente. Se la nostra merce è già stata lavorata, in linea di massima si esclude un miglioramento. Nell'ambito dell'adempimento successivo, è esclusa la nostra responsabilità per quanto riguarda le spese per la rimozione della merce difettosa e per l'installazione o il fissaggio della merce riparata o consegnata priva di difetti.
5. Qualora il miglioramento non dovesse riuscire dopo il periodo convenuto con l'acquirente, quest'ultimo può, a propria discrezione, ottenere un risarcimento o recedere dal contratto. Nel caso in cui l'acquirente scelga di recedere dal contratto, non gli spetta nessun diritto di risarcimento danni a causa del vizio. Qualora l'acquirente scelga il risarcimento danni, la merce rimane presso di lui se da considerarsi accettabile. Il risarcimento danni si limita alla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore del prodotto difettoso, purché non abbiamo causato la violazione del contratto volontariamente. Nel caso in cui solo una parte di tutte le merci consegnate sia difettosa, l'acquirente può recedere dall'intero contratto solo se oggettivamente non è interessato alla parte restante della consegna o sia per lui irragionevole mantenere la merce.
6. Rivendicazioni contrattuali o extra contrattuali nei confronti di Triflex non sussistono qualora vengano eseguite riparazioni o modifiche alle merci da parte dell'acquirente o di terzi in deroga alle nostre disposizioni di lavorazione o se si verificano danni a causa dell'uso di materiali estranei non idonei.
7. Le pretese e i diritti dell'acquirente derivanti da vizi della merce cadono in prescrizione in un anno, salvo qualora
 - a. la merce fornita sia una cosa che nell'ambito di un normale impiego sia utilizzata per un immobile e abbia causato un vizio dello stesso; in questo caso, si applica un termine di prescrizione di tre anni, oppure
 - b. si tratti di richieste di risarcimento danni extra contrattuali; in questo caso si applica un termine di prescrizione di tre anni.

Nei casi del § 12 comma 1, lettere da a. a. d. valgono i termini prescrizionali di legge. Sono fatte salve le disposizioni di legge sull'inizio del termine di prescrizione, dilazione, sospensione e nuova decorrenza della prescrizione. Il termine di un anno vale anche per la possibilità di esercizio dei diritti di recesso o di risarcimento.

§ 12 Altri diritti di garanzia e di risarcimento danni

1. Triflex risponde per il risarcimento dei danni in conformità alle disposizioni di legge senza limitazioni se
 - a. i danni si fondano su responsabilità per danni da lesione della vita, della persona o della salute o
 - b. i danni si fondano su una violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi contrattuali da parte di Triflex, dei nostri rappresentanti legali o ausiliari o
 - c. i danni si fondano sulla legge tedesca che regola la responsabilità da prodotti difettosi o
 - d. Triflex abbia assunto una garanzia o un rischio di fornitura e debba per questo rispondere.
2. In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali (obblighi il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto l'acquirente fa regolarmente affidamento e può fare affidamento) da parte nostra, dei nostri rappresentanti legali o ausiliari, salvo qualora sussista un caso di responsabilità illimitata di cui al precedente comma 1, lettere da a. a. d., rispondiamo altresì per il risarcimento dei danni, in misura limitata ai danni tipici e prevedibili.
3. Resta invariato l'onere della prova a norma di legge.
4. Sono rigorosamente escluse ulteriori rivendicazioni di risarcimento danni nei confronti di Triflex, dei nostri rappresentanti legali o ausiliari, indipendentemente dal fondamento legale su cui si basano.

§ 13 Servizi e consulenza

I servizi e le consulenze che vanno oltre i nostri obblighi come venditore necessitano di un accordo scritto particolare.

§ 14 Legge applicabile / Luogo di adempimento / Foro competente / Protezione dei dati / Clausola salvatoria

1. Il presente contratto è regolato dalla legge tedesca. È esclusa la validità del diritto di compravendita dell'ONU (CISG).
- 2a. Per acquirenti con sede in uno Stato membro dell'UE/SEE si concorda: foro competente esclusivo per tutte le controversie (anche extracontrattuali) derivanti da o in relazione alle presenti Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento e ai singoli contratti d'acquisto stipulati in base ad esse è la sede commerciale del committente a Minden. Il committente si riserva tuttavia il diritto di rivendicare le sue pretese presso qualsiasi altro foro competente ammesso. Restano salve le disposizioni di legge prioritarie, in particolare quelle relative alle competenze esclusive.
- 2b. Per acquirenti con sede in uno Stato al di fuori dell'UE/SEE si concorda: tutte le controversie derivanti da o in relazione alle presenti Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento e ai singoli contratti d'acquisto stipulati in base ad esse, inclusa la loro validità, saranno regolate in via definitiva in conformità alle norme di arbitrato della Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) (Istituto tedesco di giurisdizione arbitrale), ad esclusione dei procedimenti legali ordinari. Il collegio arbitrale è composto da un arbitro unico. La sede dell'arbitrato è Minden (Germania). La lingua del procedimento è l'inglese.
3. L'acquirente si impegna a rispettare le norme sulla protezione dei dati attualmente applicabili. L'acquirente si impegna a prendere atto delle nostre informazioni sulla protezione dei dati nell'Allegato 1 delle presenti condizioni. L'acquirente è tenuto a divulgare le informazioni sulla protezione dei dati ai suoi collaboratori immediatamente dopo averle ricevute.
4. Qualora singole disposizioni del contratto, ivi comprese le Condizioni Generali, siano o diventino interamente o in parte inefficaci, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.